DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1989

che nel contesto del piano di eradicazione riconosce ufficialmente indenne dalla peste suina il territorio della Spagna e modifica per la seconda volta la decisione 81/400/CEE, che stabilisce lo status degli Stati membri nei confronti della peste suina classica in vista dell'eradicazione di tale malattia

(89/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, con decisione 87/276/CEE [3] la Commissione ha approvato il piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dalla Spagna;

considerando che attualmente la Spagna risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE, criteri ai quali uno Stato membro deve soddisfare, nel contesto di un piano di eradicazione, per poter essere riconosciuto ufficiamente indenne dalla peste suina; che da più di 12 mesi, infatti, non si è registrato alcun caso di peste suina e la relativa vaccinazione è stata arrestata in tutto il territorio spagnolo; che nessuna azienda in territorio spagnolo contiene suini che siano vaccinati contro la peste suina negli ultimi 12 mesi;

considerando che, avendo la Spagna conseguito tale status, non occorre elaborare nuovi piani per completare l'eradicazione della peste suina classica, come previsto all'articolo 3 bis della direttiva 80/1095/CEE;

considerando che, alla luce di questa nuova situazione, è necessario modificare la decisione 81/400/CEE [4], modificata in ultimo dalla decisione 86/291/CEE [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna è riconosciuta ufficialmente indenne dalla peste suina, nel contesto dell'eradicazione di tale malattia.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione 81/400/CEE è modificato come segue:

1) Al primo comma, dopo il termine « l'Irlanda » è aggiunto il termine « Spagna ».

2) Al secondo comma è depennato il termine « Spagna ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 45.
[4] GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 37.
[5] GU n. L 182 del 5. 7. 1986, pag. 29.